



Allegato B
 all'atto del 29/07/2022
 N. 11477/18390

STATUTO "FONDAZIONE ADECCO ETS"

Art. 1 Costituzione - Sede - Delegazioni e Uffici

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE ADECCO ETS" con sede in Milano, Via Tolmezzo n. 15. La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: la promozione della cultura della diversità per un mondo del lavoro realmente inclusivo, l'istruzione, l'educazione e la formazione finalizzata all'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone in difficoltà, nonché la realizzazione di iniziative ad alto valore sociale e occupazionale. In particolare, la Fondazione sviluppa progetti volti all'inserimento o reinserimento nel mondo lavorativo di persone con disabilità, giovani NEET, persone rifugiate e richiedenti asilo o, più in generale, soggetti fragili a rischio esclusione sociale, compresi coloro che si trovano in difficoltà a causa delle cd. nuove povertà.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5, comma 1, lettera d del D.Lgs. n. 117/2017);

b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l del D.Lgs. n. 117/2017);

c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, vale a dire:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione



ne, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
 - persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia (art. 5, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 117/2017);
 d) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i del D.Lgs. 117/2017);
 e) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h del D.Lgs. 117/2017);
 f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lettera r del D.Lgs. 117/2017).

Art. 3 Attività secondarie, strumentali e diverse

Al fine del perseguimento delle proprie attività di interesse generale, la Fondazione può:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione, attività e manifestazioni (rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi), corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d'interesse della Fondazione;
- e) istituire premi e borse di studio;
- f) svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle Leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

Giuseppe Di Antonio

Giuseppe Di Antonio





h) porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà inoltre svolgere altre attività, diverse da quelle precedentemente indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa applicabile. L'identificazione delle attività diverse che la Fondazione svolgerà di volta in volta, è rimessa al Consiglio di Amministrazione, il quale annualmente documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo.

Nel perseguimento delle predette finalità, la Fondazione può instaurare relazioni istituzionali o concludere accordi con entità pubbliche e private a livello sia nazionale sia internazionale, partecipare a programmi progetti e bandi e organizzare attività culturali, eventi e progetti di responsabilità sociale e, più in generale, di sostenibilità, autonomamente, con altri soggetti del mondo non profit e del Terzo settore, nazionali, europei e internazionali e anche in sinergia con aziende e mondo profit, tra cui in particolare con le società del Gruppo Adecco, volti alla sensibilizzazione e valorizzazione dei valori dell'inclusione, alla valorizzazione della diversità in azienda e al supporto sia ai candidati che alle aziende sul tema delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 oltre naturalmente ad attività, studi, ricerche, corsi, eventi di sensibilizzazione e convegni riguardanti e inerenti il mercato del lavoro, con particolare riferimento alle problematiche relative ai soggetti più svantaggiati.

Art. 4 Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.).

Art. 5 Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente Statuto ed è composto:

- dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o ad altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla



stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;
- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o degli altri enti pubblici finalizzati all'accrescimento patrimoniale.

Art. 6 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e delle attività diverse ad esse strumentali e secondarie.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il budget previsionale dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione sulla missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, la Fondazione redige ed approva, entro le medesime date, il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 nella relazione di missione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di Utili o avanzi di gestione nonché di Fondi e Riserve, comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. La Fondazione



ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 8 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione - il Comitato Esecutivo;
- il Presidente della Fondazione ed il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di controllo.

Art. 9 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di quindici membri nominati in sede di atto costitutivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. Allo scadere del mandato, il Consiglio d'Amministrazione uscente procederà alla nomina dei membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Inoltre, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione con decisione presa con maggioranza qualificata al 75%, può costituire motivo di decadenza dalla carica l'assunzione di ruoli rilevanti o continuativi presso imprese o enti che svolgano attività nello stesso ambito del Gruppo Adecco e della Fondazione, non previamente autorizzata dal medesimo Consiglio.

In ogni ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il budget previsionale, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione);
- approvare, ove opportuno, il Regolamento della Fondazione;
- suddividere, ove opportuno, i settori di attività della Fondazione in Dipartimenti Operativi, senza però che ciò comporti né moltiplicazione di organi né sovrapposizione di uffici, e, conseguentemente, procedere alla nomina dei Responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.



to;

- nominare, ove opportuno, il Presidente Onorario;
- nominare il Segretario Generale, su proposta del Presidente della Fondazione, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare l'organo di Controllo;
- nominare il Vicepresidente su proposta del Presidente della Fondazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del Patrimonio.

Il Consiglio d'Amministrazione istituisce il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale e fino a due altri Consiglieri, con mansioni esclusivamente gestorie, nei limiti di quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina compiti, attribuzioni e, nei limiti di Legge e di Statuto, limiti di spesa. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio d'Amministrazione può istituire Comitati Tecnici e Consultivi di progetto, determinandone numero di componenti, durata nella carica, compiti e regole di funzionamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

A ciascun componente del Consiglio di Amministrazione non spetterà alcun emolumento per la carica, essendo le relative attività prestate con spirito di servizio e a titolo gratuito in favore della Fondazione, salvo il rimborso delle spese documentate, strettamente necessarie, per l'espletamento del mandato.

Art. 10 Convocazione e Quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da que-

Giuseppe Di Antonio





sta.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene presieduta dal Consigliere più anziano.

Le riunioni possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra estranei.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente, dei componenti del Comitato Esecutivo, le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito se è presente la totalità dei Consiglieri in carica.

Art. 11 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte i terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente può delegare specifici compiti e funzioni al Vicepresidente ed al Segretario Generale. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 12 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale poteri di firma e rappresentanza legale di fronte a terzi o poteri di delega, nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione e degli



stanziamenti di Bilancio.

Il Segretario Generale è responsabile del buon andamento gestionale ed amministrativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- sovrintende alla gestione nonché all'organizzazione della Fondazione, impartendo le opportune istruzioni alla struttura;
- assume e licenzia il personale;
- sovrintende alla gestione di tutto il personale;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente.

Art. 13 Organo di controllo: Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di budget previsionale e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche relative alla corretta gestione della tesoreria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Il Revisore dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo se nominato.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

In alternativa, la Fondazione può nominare un Collegio dei Revisori, composto da tre Revisori Legali iscritti nel Registro di cui all'art. 2397, comma 2 c.c., con gli stessi compiti, prerogative e durata del Revisore dei Conti.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro delle adunanze e delle delibera-



zioni del Collegio dei Revisori, custodito e tenuto a cura del medesimo.

La Fondazione può altresì nominare una Società di Revisione legale, con compiti di controllo contabile.

Art. 14 Libri sociali della Fondazione

La Fondazione, oltre alle scritture previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., la Fondazione, laddove si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 15 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà anche il liquidatore, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dai soggetti concedenti.

Art. 16 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 17 Decorrenza della nuova denominazione

La disposizione di cui all'art. 1 del presente Statuto, relativa alla modifica della denominazione, si applicherà e produrrà effetti nel momento in cui la Fondazione sarà iscritta all'interno del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Sino a tale momento, pertanto, la denominazione della Fondazione sarà "FONDAZIONE ADECCO PER LE PARI OPPORTUNITÀ".

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno quindi e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, la Fondazione sarà iscritta nel predetto Registro ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



Giuseppe Di Antonio